



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
del 20/04/2011

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE DEL CISS CUSIO IN MERITO ALLO SCIoglimento DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

L'anno **duemilaundici**, addì **venti**, del mese di **aprile**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala consiliare. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI Pietro	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE	X	
GIULIANO Ivano	CONSIGLIERE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE	X	
NACCA Lorenzo Biagio	CONSIGLIERE	X	
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE		X
RICHETTI Grazia	CONSIGLIERE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE	X	
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE	X	
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE		X
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE		X
Totale		14	3

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRARIS CARLETTO	ASSESSORE ESTERNO	X	

Partecipa il Segretario Comunale **OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL SINDACO

Rende noto che l'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali zona Cusio-Omegna, con deliberazione n. 5 del 28/03/2011, ha approvato lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 186 lett e) della L. 191/2009 e s.m.i.

Sottopone pertanto all'esame del Consiglio Comunale il testo della sopracitata deliberazione per la sua presa d'atto.

Il Sindaco
F.to Claudio Pizzi

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta avanti estesa;

Visto il testo della deliberazione n. 5 del 28/03/2011, dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali che viene allegata al presente atto sotto la lett. A);

Atteso che lo Statuto consortile ed in particolare l'art.9, prevede che le modificazioni statutarie relative a fini e durata dell'Ente, siano approvate dai Consigli comunali dei Comuni consorziati su proposta adottata dall'Assemblea;

Visto l'art.2 comma 186, lett. e) della L. 191/2009 che ha disposto la soppressione dei Consorzi di funzione tra gli enti locali

Visto l'art. 1, 2° comma del D.L. n. 2/2010 convertito con modifiche nella L. 42/2010 il quale ha stabilito la decorrenza della soppressione dei Consorzi di funzione dalla data di rinnovo dei rispettivi Consigli;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 e alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli aventi diritto

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della deliberazione n. 5 dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Cusio, adottata in data 28/03/2011, che si allega al presente atto sotto la lett. A);
- 2) Di condividere i contenuti della stessa approvando lo scioglimento del Consorzio Intercomunale e disponendo l'avvio dell'iter procedurale di liquidazione dello stesso secondo le modalità e procedure tutte indicate nel verbale di Assemblea n. 5 sopra richiamato.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:

- il CISS Cusio è stato costituito il 1° aprile 1997, in ottemperanza alla L.R. 13.04.1995, n. 62 art. 13, e vi aderiscono i 20 Comuni facenti parte del Distretto sanitario del Cusio, con l'aggiunta del comune di Brovello Carpugnino;
- la L.R. n. 1/2004, all'art. 9 individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e servizi sociali di competenza dei comuni e all'art. 8 individua come ambiti ottimali per la gestione del sistema integrato il territorio di uno o più distretti sanitari;
- l'art. 2, comma 186 lett. (e) della L. 191/2009 e s. m. i., dispone la "soppressione dei consorzi di funzione tra gli enti locali, [...]: Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto";
- il CISS Cusio, delegato dai comuni consorziati all'esercizio di tutte le funzioni previste dalla vigente normativa relativa ai servizi socio-assistenziali, vede di fatto la propria attività concentrata prevalentemente nella gestione di servizi in favore della popolazione residente nei comuni consorziati. La compresenza di entrambi gli aspetti (esercizio di funzioni - gestione di servizi) ha ingenerato una serie di dubbi circa l'applicabilità all'Ente della citata disciplina soppressoria;
- l'incertezza in merito all'interpretazione della norma in parola, soprattutto in ordine all'individuazione degli enti oggetto di soppressione, ha indotto numerose richieste di chiarimento alle sezioni regionali della Corte dei Conti, le quali, nell'esercizio della loro funzione consultiva, hanno prodotto più pareri tendenti a precisare l'applicabilità della norma ai consorzi per la gestione dei servizi socio-assistenziali (deliberazioni C.C. Campania n. 118/2010, C.C. Piemonte n. 101/2010 C.C. Lazio n. 15/2011, C.C. Piemonte n. 28/2011). Purtroppo tali pareri non hanno portato ad un'univoca definizione della questione in quanto hanno individuato tra l'altro un elemento costitutivo della natura di consorzio di servizi nello svolgimento o meno di "servizi essenziali", ma al momento non vi è una disciplina compiuta che consenta di tracciare un discrimine inequivocabile tra i servizi che rientrano o meno in tale categoria;
- con nota prot. n. 798 del 7.3.2011 questo Consorzio chiedeva al competente Assessorato regionale di voler esprimere, in virtù delle proprie funzioni di coordinamento in materia, il proprio indirizzo circa le sorti dei consorzi socio-assistenziali, definiti obbligatori dall'art. 21, L.R. 12./2008, e precisamente se concordasse nel ritenere che la compresenza dell'esercizio di funzioni e della gestione di servizi facesse del CISS un soggetto complesso, non riconducibile al consorzio di funzione oggetto di scioglimento;
- con nota prot. n. 2148/DB1900 del 14.3.2011, la Direzione regionale Politiche sociali e politiche per la famiglia invitava il CISS Cusio ad avviare una fase transitoria finalizzata alla soppressione dell'ente consorzio ed all'assunzione di una forma gestionale compatibile con la normativa vigente, condizione questa perché potesse essere garantita la continuità dei rapporti economico-finanziari tra Ente gestore e Regione;

- un ulteriore elemento di indeterminatezza risulta dal fatto che le “funzioni del settore sociale” rientrano, ai sensi dell'art. 21. co. 3 L. n. 42/09, tra quelle fondamentali per le quali l'art. 14 del D.L. n. 78/10, convertito con L. n. 122/10, prevede obbligatoriamente l'esercizio associato tra i comuni minori. La forma gestionale che pertanto dovrà essere individuata dovrà necessariamente essere compatibile con quanto previsto da questa norma e dovrà rispettare il limite demografico minimo ed il termine che il DPCM, previsto dal co. 31 del richiamato art. 14, ma tuttora non emanato, andrà a definire. Non risulta inoltre ancora emanata la legge regionale alla quale è demandato il compito di individuare la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali;
- la decorrenza della soppressione dei consorzi di funzione è disciplinata dall'art. 1, co. 2 del D. L. n. 2/2010, modificato con legge di conversione n. 42/2010, il quale recita: “...a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.” Con Delibera n. 101/2010 la C. Conti Piemonte individua nella data del rinnovo del consiglio d'amministrazione il termine dal quale ha decorrenza la soppressione dell'Ente;
- il mandato del consiglio d'amministrazione in carica scade il giorno 29.3.2011 e per primo in Piemonte si trova a dover dare attuazione alla soppressione;
- gli organi amministrativi non rinnovati entro il termine di durata previsto sono prorogati per non più di 45 gg, decorrenti dal giorno di scadenza del termine medesimo, a norma dell'art. 3, D.L. n. 293/1994, convertito con L. n. 444/1994;

Sentita la relazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione che sottolinea: l'Assemblea è chiamata a decidere del futuro dell'Ente, ma è doveroso agire in modo da garantire la continuità dei servizi e la tutela del personale dipendente. Occorre inoltre avere del tempo per consentire alla Regione Piemonte di emanare degli indirizzi che indichino una direzione uniforme per la creazione di un sistema armonico sul territorio.

Sentiti gli interventi dei Sindaci di Quarna Sopra, Armeno, Cesara e Omegna;

Premesso altresì che i Comuni consorziati, che hanno sempre ritenuto assolutamente congruo l'assetto consortile, vista l'economicità della gestione a fronte dell'elevato livello dei servizi resi, confermano la propria volontà di mantenere una gestione associata di dimensione quantomeno pari a quella dell'attuale ed esprimono il proprio auspicio che una nuova modalità gestionale veda agire in sinergia i tre Enti gestori del VCO, secondo linee d'indirizzo regionali;

Preso atto che, in considerazione della posizione espressa dall'Assessorato regionale, nell'attuale stadio dell'evoluzione del quadro normativo, occorre individuare un percorso che assicuri il perseguimento dei seguenti obiettivi irrinunciabili:

- o garantire la continuità dei servizi attualmente gestiti dal CISS Cusio;
- o garantire la continuità dell'assetto organizzativo, risultato di un processo di crescita professionale degli operatori e di integrazione tra i livelli di governo e di gestione, che rappresenta un patrimonio al quale non si intende rinunciare, vista l'importanza e la delicatezza dei compiti svolti;
- o garantire la continuità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere;
- o garantire la continuità dei rapporti contrattuali in essere;

Considerato che la semplice assunzione da parte dei comuni delle funzioni attualmente esercitate dal Consorzio, in assenza di una struttura alternativa in grado di assumere i servizi mantenendo il

livello gestionale e la specializzazione operativa attuali, oltre che essere materialmente impossibile in tempi tanto brevi, comporterebbe la frantumazione delle attività e la dispersione di un cospicuo patrimonio organizzativo, situazione che comporterebbe sensibili diseconomie di gestione e riduzione dei livelli di servizio;

Ritenuto pertanto di dover dare attuazione alla vigente normativa procedendo alla soppressione del Consorzio attraverso un percorso di durata definita, che consenta di attuare gli obiettivi sopra indicati e giunga all'estinzione dell'Ente nel momento in cui sia predisposta una nuova struttura gestionale in forma associata idonea a fornire servizi analoghi a quelli attuali, assorbendo la struttura organizzativa del CISS Cusio;

Ritenuto altresì di dare avvio al processo di soppressione del CISS Cusio attraverso la sua messa in liquidazione, procedendo alla nomina di un commissario liquidatore, legale rappresentante dell'Ente, affiancato da un collegio composto da n. 2 liquidatori, dotato del seguente mandato:

- o curare la gestione ordinaria finalizzata alla salvaguardia del valore e dell'operatività dell'Ente fino al completo trasferimento delle attività;
- o procedere ad atti di natura straordinaria limitatamente ad attività non rinviabili a pena del verificarsi di rischi di danno all'Ente o di compromissione della continuità dei servizi;
- o accertare la dotazione patrimoniale comprensiva di beni mobili ed immobili;
- o accertare la dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;
- o individuare tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con indicazioni di quelli idonei ad essere trasferiti alla nuova forma gestionale, e porre in essere tutti gli atti necessari a concretizzare tale trasferimento salvaguardando l'unitarietà della struttura organizzativa;
- o predisporre una proposta per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non rientranti nel punto precedente;
- o riferire all'Assemblea circa l'andamento del processo di liquidazione con cadenza trimestrale;

Considerato che, come già evidenziato, il quadro normativo per pervenire ad una definitiva determinazione del nuovo assetto del governo locale risulta ampiamente carente ed in ogni caso un elementare criterio di economicità di gestione impone che la transizione tra assetti contabili e societari diversi venga attuata con il cambio di esercizio al termine dell'anno solare, si individua nel 31.12.2012 il termine ultimo entro cui l'iter procedimentale della liquidazione potrebbe essere portato a termine;

Ritenuto di individuare il collegio di liquidatori nelle persone del Sig. Augusto Quaretta, residente ad Omegna, della Sig.ra Augusta Lanini, residente a Gravellona Toce e Sig. Lorenzo Frascini, residente a Casale Corte Cerro, che, in quanto componenti del Consiglio d'Amministrazione uscente, offrono le più ampie garanzie di competenza amministrativa e di conoscenza dell'Ente;

Vista la disciplina dettata dal Codice civile in materia di liquidazioni di società, in quanto compatibile ed in particolare l'art. 2487 il quale dispone che in materia di nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione l'Assemblea deliberi con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie;

Visto lo Statuto consortile ed in particolare l'art. 9, che prevede come le modificazioni statutarie relative a fini e durata dell'Ente siano approvate dai consigli comunali dei comuni consorziati su proposta adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli n. 18 (quote 952,4873/1000) su n. 18 componenti presenti e votanti espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di disporre lo scioglimento del Consorzio Intercomunale dei servizi socio-assistenziali del Cusio, con sede in Omegna, via Cattaneo, 6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 186 lett. (e), L. 191/2009 e s. m. i;
2. di disporre l'avvio dell'iter procedimentale di liquidazione del Consorzio stesso, a far data dal giorno 2.5.2011, che dovrà essere concluso con la sua estinzione entro il termine del 31.12.2012;
3. di nominare il collegio dei liquidatori dell'Ente nella persona dei Sigg. Augusto Quaretta, residente ad Omegna, Augusta Lanini, residente a Gravellona Toce e Lorenzo Frascini, residente a Casale Corte Cerro, dando mandato al Segretario-Direttore di notificare la presente nomina agli stessi;
4. di nominare il liquidatore Sig. Augusto Quaretta, legale rappresentante dell'Ente e coordinatore del collegio;
5. di conferire al collegio di liquidatori il seguente mandato:
 - o curare la gestione ordinaria finalizzata alla salvaguardia del valore e dell'operatività dell'Ente fino al completo trasferimento delle attività;
 - o procedere ad atti di natura straordinaria limitatamente ad attività non rinviabili a pena del verificarsi di rischi di danno all'Ente o di compromissione della continuità dei servizi;
 - o accertare la dotazione patrimoniale comprensiva di beni mobili ed immobili;
 - o accertare la dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;
 - o individuare tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con indicazioni di quelli idonei ad essere trasferiti alla nuova forma gestionale, e porre in essere tutti gli atti necessari a concretizzare tale trasferimento salvaguardando l'unitarietà della struttura organizzativa;
 - o predisporre una proposta per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non rientranti nel punto precedente;
 - o riferire all'Assemblea circa l'andamento del processo di liquidazione con cadenza trimestrale;
6. di dare atto che il funzionamento del collegio dei liquidatori seguirà, per quanto applicabili, le norme che regolano il funzionamento del Consiglio d'amministrazione;
7. di dare atto che le competenze gestionali rimangono in capo al Segretario-Direttore che le esercita nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto consortile;
8. di dare atto che lo stato di liquidazione potrà essere revocato qualora dovesse venir meno la causa di scioglimento;
9. trasmettere la presenta deliberazione ai Comuni consorziati perché venga sottoposta all'approvazione dei rispettivi consigli comunali entro il giorno 30 aprile 2011.

Con successiva votazione espressa con voti unanimi favorevoli, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 27/04/2011 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267 del 18.8.2000.
Casale Corte Cerro, 27/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 27/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
EX ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
